



STATUTO DEL COMITATO

Celebrazioni per il Centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia - "Italia 150"

Art. 1 (Costituzione e Denominazione)

1. È costituito un Comitato denominato "Celebrazioni per il Centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia" abbreviabile "Italia 150", in appresso indicato come il "Comitato".
2. Il Comitato opera nell'ambito della Regione Piemonte alla quale richiederà il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Art. 2 (Sede del Comitato)

1. Il Comitato ha sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città numero 1 e sede operativa ed amministrativa in Torino, all'indirizzo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Il Comitato può istituire anche altrove uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3 (Scopo del Comitato)

1. Il Comitato non ha scopo di lucro.
2. Il Comitato ha lo scopo di ideare e programmare, secondo la volontà dei membri fondatori, le celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità Italia.
3. Il Comitato, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2) del presente articolo, può organizzare e promuovere iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari e servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, realizzare opere ed allestimenti, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, rendersi editore di ogni tipo di pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi.
4. Il Comitato, su richiesta e finanziamento dei membri fondatori, potrà svolgere altresì, utilizzando le proprie competenze, attività di supporto, promozione e organizzazione delle azioni e iniziative collegate alle ricorrenze e celebrazioni istituzionali degli enti fondatori che si terranno nel corso del periodo di vigenza del Comitato stesso.
5. Il Comitato opera avvalendosi di proprie strutture e personale proprio o proveniente dagli Enti Fondatori o da altre pubbliche amministrazioni; per la realizzazione di parte delle proprie attività o per lo svolgimento di funzioni o compiti ad alto contenuto tecnico o specialistico, il Comitato potrà altresì avvalersi delle strutture degli Enti Fondatori.
6. Il Comitato, qualora sia emanato apposito provvedimento dello Stato che disciplini in modo differente le modalità tecniche e giuridiche di gestione dell'evento, dovrà, senza indugio, assumere tutti i necessari atti di armonizzazione con le emanate norme.

Art. 4 (Membri del Comitato)

1. Sono membri fondatori del Comitato, in quanto sottoscrivono l'atto costitutivo o vi aderiscono entro un anno dalla costituzione, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la

Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, l'Unione Camere Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Piemonte - Unioncamere Piemonte, l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università di Scienze Gastronomiche.

2. È membro Fondatore di diritto il Governo Italiano qualora ne manifesti la volontà.

Art. 5 (Patrimonio, fondo di dotazione e proventi)

1. Il patrimonio del Comitato è costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente; lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.

2. Il Comitato può ricevere contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici e privati. Tali risorse, con esclusione del fondo di dotazione indisponibile di Euro 100.000,00 e di eventuali ulteriori componenti espressamente dichiarate indisponibili dal donante e/o dal Consiglio di amministrazione, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti dalle diverse attività del Comitato, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

3. Il Comitato provvede al raggiungimento delle proprie finalità, oltre che con il fondo di dotazione disponibile, anche con:

a) le rendite derivanti dal patrimonio o dalle attività del Comitato stesso;

b) i contributi in denaro e/o servizi dei membri fondatori;

c) ogni altra eventuale elargizione, erogazione o contributo ricevuto da parte di soggetti pubblici e privati, anche erogato sotto forma di servizio di qualsiasi genere.

4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 del Codice Civile.

5. Il Comitato, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli amministratori.

Art. 6 (Recesso dal Comitato)

1. I membri del Comitato possono, in ogni momento, recedere dal Comitato dandone comunicazione scritta, fermo restando il dovere di adempiere, fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in corso, le obbligazioni assunte sino a quella data.

Art. 7 (Organi del Comitato)

1. Sono organi del Comitato:

a) il Presidente;

b) i Vice Presidenti;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Comitato esecutivo;

e) il Vice Presidente esecutivo;

f) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8 (Presidente)

1. Presidente è o il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o il Presidente Pro-tempore della Provincia di Torino o il Sindaco pro-tempore della Città di Torino nel rispetto del seguente programma turnario:

- Anno 2007 : Il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte;

- Anno 2008: Il Sindaco pro-tempore della Città di Torino;

- Anno 2009: Il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino;

- Anno 2010: Il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte;

- Anno 2011: Il Sindaco pro-tempore della Città di Torino.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, direttamente o tramite suoi delegati. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e sino alla cessazione dell'impedimento o dell'assenza del Presidente ovvero alla nomina di un nuovo Presidente, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente che ricoprirà per primo la carica di Presidente sulla base del precedente calendario

turnario o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente che la ricoprirà per secondo o, infine, in loro mancanza, le attribuzioni del Presidente spettano al consigliere più anziano d'età.

Art. 9 (Composizione del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di ventuno a un massimo di ventisette membri così nominati:

a) per la Regione Piemonte: numero quattro membri, di cui uno è il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte che a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato dal Presidente e due membri sono indicati dal Consiglio regionale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;

b) per la Provincia di Torino: numero quattro membri, di cui uno è il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino che a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato dal Presidente e due membri sono indicati dal Consiglio provinciale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;

c) per la Città di Torino: numero quattro membri, di cui uno è il Sindaco pro-tempore della Città che a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato dal Sindaco e due membri sono indicati dal Consiglio comunale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;

d) uno dalla Compagnia di San Paolo;

e) uno dalla Fondazione CRT;

f) uno dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Torino;

g) uno dall'Unioncamere Piemonte;

h) uno dall'Università di Torino;

i) uno dal Politecnico di Torino;

l) uno dall'Università del Piemonte Orientale;

m) uno dall'Università di Scienze Gastronomiche;

n) tre membri in rappresentanza del Governo italiano indicati all'atto dell'adesione al Comitato; prima di tale adesione partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di voto il Direttore regionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali per il Piemonte.

2. È altresì membro del Consiglio di amministrazione il Vice Presidente esecutivo.

3. Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di membri del Comitato, al momento della deliberazione di ammissione, il Consiglio di amministrazione decide se far designare ai singoli nuovi membri del Comitato un Consigliere di amministrazione; in ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione non può superare il numero di ventisette, incluso il Presidente. Dalla data della propria ammissione ciascun nuovo membro del Comitato eserciterà di diritti ed assumerà gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

4. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca da parte degli enti proponenti; la carica non comporta retribuzioni.

5. Qualora durante il mandato uno dei componenti del Consiglio di amministrazione dovesse, per qualsiasi motivo, cessare dalla carica per la quale è stato eletto nel Consiglio di amministrazione, per i membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, subentra la persona che lo ha sostituito nella carica istituzionale e per i membri di cui alle altre lettere del comma 1 l'ente competente designa un nuovo membro.

6. Sono di diritto Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte, il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino e il Sindaco pro-tempore della Città di Torino che non ricoprono a quel momento la qualifica di Presidente nel rispetto del calendario rio turnario previsto per la qualifica di Presidente.

Art. 10 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione delibera in merito alle seguenti materie:

a) linee di indirizzo generale dell'attività del Comitato;

b) nomina del Vice Presidente esecutivo, che potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio di amministrazione;

c) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

d) delibera sull'ammissione di nuovi membri del Comitato, sull'assegnazione ai nuovi membri di un consigliere di amministrazione e sull'apporto economico da destinare al Comitato;

e) scioglimento e liquidazione del Comitato, con nomina e poteri dei liquidatori secondo le modalità previste dall'art. 20;

- f) ogni decisione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato;
- g) attribuzione dei poteri al Presidente e al Vice Presidente esecutivo, oltre a quelli assegnati ai medesimi dal presente statuto.

Art. 11 (Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che ricoprirà per primo la carica di Presidente sulla base del precedente calendario turnario o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente che la ricoprirà per secondo o, infine, in loro mancanza, le attribuzioni del Presidente spettano al consigliere più anziano d'età.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo.
3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno sei dei suoi membri.
4. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di raccomandata, telefax, telegramma o e-mail con prova dell'avvenuta ricezione o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno due giorni mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax.
5. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo lavoro.
7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei revisori dei conti e vi assiste, senza diritto di voto, il Direttore che cura, di regola, la redazione del verbale delle riunioni.
8. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, se chiamati e senza diritto di voto, consulenti degli enti fondatori.
9. In caso di assenza o impedimento del Direttore, i verbali vengono redatti dalla persona designata dal Presidente della riunione.
10. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.
11. Ogni componente del Consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto.
12. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
13. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione cui partecipino tutti i membri ed almeno due revisori sono valide anche in difetto di formale convocazione.

Art.12 (Composizione del Comitato esecutivo)

1. Al fine di garantire adeguata funzionalità ed operatività, nonché tempestività nelle decisioni, il Consiglio di amministrazione esprime un Comitato esecutivo composto da membri del Consiglio d'amministrazione così designati:
 - a) uno dal Presidente pro-tempore della Regione Piemonte;
 - b) uno dal Presidente pro-tempore della Provincia di Torino;
 - c) uno dal Sindaco pro-tempore della Città di Torino;
 - d) uno designato dalla Fondazione C.R.T.;
 - e) uno designato dalla Compagnia di San Paolo;
 - f) uno designato di comune accordo dai Presidenti della Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Torino e di Unioncamere Piemonte;
 - g) uno designato di comune accordo dai Rettori dei quattro atenei;
 - h) uno designato dal Governo italiano qualora aderisca al Comitato.
2. È altresì membro del Comitato esecutivo il Vice Presidente esecutivo; ai lavori del Comitato esecutivo partecipa il Direttore senza diritto di voto.

3. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Comitato "Italia 150" o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.
4. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente con modalità e procedure analoghe a quelle previste per il Consiglio di amministrazione.

Art. 13 (Funzioni del Comitato esecutivo)

1. Al Comitato esecutivo competono le seguenti funzioni:
 - a) nomina del Direttore e attribuzione dei poteri;
 - b) approvazione dei programmi operativi e dei budget relativi, nonché verifica della loro attuazione;
 - c) gestione ed impiego del patrimonio, raccolta di fondi, monitoraggio e controllo delle attività svolte;
 - d) individuazione della pianta organica del Comitato "Italia 150" e determinazione del trattamento economico;
2. Qualora lo ritenga, il Comitato esecutivo potrà adottare apposito regolamento che disciplini il proprio funzionamento.
3. Entro i cinque giorni successivi di ogni seduta del Comitato esecutivo è redatto il verbale della seduta stessa, che sarà sottoposto all'approvazione del Comitato esecutivo nella prima sua seduta successiva; i consiglieri di amministrazione hanno facoltà di richiedere di prendere visione del verbale e di conoscere il materiale istruttorio e gli atti attuativi delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo. La richiesta è effettuata dal Consigliere al Vice presidente esecutivo, il quale vi provvede nei dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Art.14 (Vice Presidente esecutivo)

1. Il Vice Presidente esecutivo è membro di diritto del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Egli esercita, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio di amministrazione e dei programmi operativi e dei limiti di spesa deliberati dal Comitato esecutivo, le funzioni di amministrazione;
2. Al Vice Presidente esecutivo è attribuita la funzione e la responsabilità di intrattenere i rapporti con gli enti fondatori.

Art. 15 (Direttore)

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario;
 - b) dirige e coordina sotto la sorveglianza del Vice Presidente esecutivo, l'attività operativa del Comitato;
 - c) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente esecutivo per il raggiungimento dello scopo del Comitato;
 - d) sovrintende alla gestione del personale con tutti i conseguenti poteri e responsabilità;
 - e) predisporre, d'intesa con il Vice Presidente esecutivo, il progetto di bilancio preventivo e lo schema di conto consuntivo;
 - f) è responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dal Comitato;
 - g) ha poteri di firma nell'ambito delle deleghe e dei poteri attribuiti.

Art. 16 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, designati uno di intesa tra il Sindaco pro-tempore della Città di Torino, il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte e il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e l'Unioncamere Piemonte; uno designato di intesa dalla Fondazione CRT e dalla Compagnia di San Paolo; uno designato di comune intesa dai Rettori dell'Università degli studi di Torino, dell'Università del Piemonte Orientale, del Politecnico di Torino, dell'Università di Scienze Gastronomiche.
2. La carica di Presidente è attribuita al componente designato dagli enti territoriali e camerali.

3. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa del Comitato, di vigilare sull'osservanza dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità, avvalendosi della collaborazione del Direttore.
4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni, decesso o revoca.

Art. 17 (Esercizio e bilancio)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio avrà inizio al momento del riconoscimento della personalità giuridica.
2. Il Consiglio di amministrazione approva, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e, entro il mese di aprile, il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione che dia conto degli obiettivi perseguiti dal Comitato e degli interventi realizzati.

Art. 18 (Informativa)

1. I progetti di bilancio preventivo e lo schema di conto consuntivo, prima di essere approvati dal Consiglio di amministrazione nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di amministrazione, dovranno essere inviati a tutti i membri del Comitato.
2. Il Presidente trasmette ai membri del Comitato i documenti di volta in volta richiesti dai Consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Comitato.

Art. 19 (Durata)

1. Salvi i casi di estinzione di cui al seguente articolo 17, il Comitato si scioglierà al termine degli eventi previsti per il 2011 ed inerenti allo scopo del Comitato stesso ovvero dell'ultima delle manifestazioni ad essi connesse, e comunque soltanto dopo che siano state regolarmente adempiute tutte le obbligazioni assunte dal Comitato in relazione al raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto e dopo l'approvazione del rendiconto finale.

Art. 20 (Estinzione del Comitato)

1. Il Comitato si estingue per:
 - a) il raggiungimento dello scopo;
 - b) il venir meno, l'impossibilità o l'inattuabilità dello scopo.
2. Il verificarsi di una delle cause di estinzione, e il conseguente avvio della relativa procedura, è sancito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione assunta con la maggioranza dei tre quarti dei membri.
3. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la fase di liquidazione, sarà distribuito tra i membri in percentuale ai conferimenti effettuati.

Art. 21 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio ai principi generali del diritto ed alle norme del codice civile italiano e delle altre leggi italiane in materia.